



Provincia  
di Milano

**REGOLAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE  
VOLONTARIE ED ONORARIE  
DELLA PROVINCIA DI MILANO**

**Delibera Consiglio Provinciale n.  
264583/2009 fasc. 16.1/2009/1**

## Regolamento

### Guardie Ecologiche Volontarie ed Onorarie della Provincia di Milano

#### Capo I - Principi generali

Art. 1 Finalità

Art. 2 Norme di riferimento

Art. 3 Amministrazione e coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie

#### Capo II - Norme organizzative

Art. 4 Status di GEV

Art. 5 Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria

Art. 6 Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie

Art. 7 Nomina a Guardia Ecologica Volontaria

Art. 8 Rinnovo del decreto e decadenza dalla nomina

Art. 9 Guardie Ecologiche Onorarie

Art. 10 Organi e strutture competenti

Art. 11 Gruppi territoriali e Nuclei Operativi

Art. 12 Modalità di svolgimento dell'attività presso il Gruppo e i Nuclei

Art. 13 Assemblea plenaria

Art. 14 Compiti del Referente di Gruppo

Art. 15 Compiti del Referente tematico

Art. 16 Riunioni tra Referenti

#### Capo III - Norme di comportamento

Art. 17 Compiti e Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie

Art. 18 Codice Deontologico della Guardia Ecologica Volontaria

Art. 19 Altri Atti d'Accertamento

#### Capo IV - Norme disciplinari

Art. 20 Le sanzioni disciplinari

Art. 21 Richiamo verbale

Art. 22 Richiamo scritto

Art. 23 Sospensione temporanea dal servizio

Art. 24 Sospensione cautelare e revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria

Art. 25 Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

Art. 26 Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

Art. 27 Sospensione volontaria e decadenza

Art. 28 Dimissioni e congedo

Art. 29 Riammissione

#### Capo V disposizioni finali, riconoscimenti e distintivi.

Art. 30 Basi logistiche

Art. 31 Abbigliamento e segni distintivi

Art. 32 Mezzi provinciali ed equipaggiamenti di servizio

Art. 33 Copertura assicurativa e patrocinio legale

Art. 34 Trasferimenti delle Guardie Ecologiche Volontarie da o ad altre Province

Art. 35 Disposizioni finali

## Capo I - Principi generali

### Art. 1 Finalità

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto della Provincia di Milano, aggiornato con Delibera Consiliare n. 7 del 01.03.2007, all'art. 1 punto 17, sono adottati regolamenti nelle materie di competenza, nel caso particolare, per promuovere il pluralismo associativo e riconoscere il ruolo del volontariato, favorendone l'attività.

Ciò premesso, il servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Milano è disciplinato dal presente regolamento.

Scopi del servizio sono:

- a) promuovere la conoscenza della natura e favorire la tutela ambientale;
- b) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva;
- c) garantire l'osservanza delle norme contenute nella L.R. istitutiva del servizio, come da successive modifiche ed integrazioni, e delle altre leggi nazionali che prevedono il concorso delle Guardie Ecologiche Volontarie nella vigilanza o nell'attività di accertamento delle violazioni relative, nonché dei regolamenti comunali laddove sia operante una specifica convenzione con la Provincia;
- d) concorrere alla protezione dell'ambiente, alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni nelle materie di competenza con gli Organi dello Stato, gli Enti pubblici e gli altri soggetti a ciò abilitati dalla legge;
- e) collaborare con le autorità competenti ad opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.

Nello svolgimento delle attività istituzionali da parte delle guardie ecologiche volontarie va privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo.

A tutte le Guardie Ecologiche in servizio ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 così come modificata con L.R. n. 14 del 06.05.2008 e s.m.i., devono essere affidati i poteri di accertamento.

Le Guardie Ecologiche Volontarie, secondo gli ambiti territoriali di intervento, devono:

- promuovere presso i cittadini l'informazione sugli strumenti legislativi predisposti a tutela dell'ambiente (EDUCAZIONE AMBIENTALE);
- accertare e sanzionare i comportamenti dei singoli che si pongono in contrasto con le leggi di tutela dell'ambiente (VIGILANZA);
- collaborare con le autorità competenti in caso di calamità o di disastri ecologici (PROTEZIONE CIVILE).

## Art. 2 Norme di riferimento.

La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

Il presente regolamento considera il complesso legislativo e regolamentare di fonte statale e regionale in materia di volontariato, guardie giurate, tutela ambientale integrati dalle disposizioni emanate dagli organi competenti e dall'Ente gestore del servizio.

## Art. 3 Amministrazione e coordinamento delle guardie ecologiche volontarie

Per il raggiungimento delle finalità citate e per promuovere il coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, la Provincia consulta gli Enti del territorio e, per gli stessi fini, collabora con i Comuni, con le Comunità Montane, con gli Enti di gestione dei parchi ed aree protette, nonché con Organizzazioni non lucrative e le organizzazioni di volontariato che operano nel settore del benessere e della tutela degli animali e dell'ambiente.

Sono Enti per il coordinamento i Comuni, le Comunità montane e gli Enti Parco che instaurano con la Provincia accordi per un apporto logistico ed operativo all'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché funzionale al Servizio provinciale competente alla gestione delle stesse (L.R. 23 aprile 1990 n. 24 "Istituzione del Parco regionale cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano" e s.m.i.).

## Capo II - Norme organizzative

### Art 4 - Status di GEV

Il candidato che ha superato l'esame finale dell'apposito corso ed è stato riconosciuto idoneo con deliberazione regionale, assume la qualifica di "aspirante GEV".

L'interessato deve presentare al Servizio Organizzatore la documentazione finalizzata all'approvazione prefettizia della nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria ed accettarla per iscritto, nonché rendere al medesimo una copia del Regolamento firmata per accettazione ed impegno all'osservanza. Deve effettuare, senza ritardo, il prescritto giuramento.

Può partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento ed all'assemblea plenaria in qualità di uditore.

Può visitare aree protette con le Guardie Ecologiche di un Gruppo, per rendersi consapevole dei tipi di attività del servizio, purché abbia già presentato la richiesta per la nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Organizzatore eventuali mutamenti relativi ai propri requisiti e recapiti, ad effettuare gli adempimenti da esso richiesti nonché a rispettare il segreto d'Ufficio per fatti o atti di cui venisse a conoscenza.

L'inizio dell'attività d'istituto per conto dell'Ente in qualità di GEV è preceduto:

- a) dall'apposita formazione e dall' addestramento pratico;
- b) dall'idoneità all'incarico riconosciuta dalla Provincia;
- c) dalla nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria approvata da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo (Prefetto) di Milano;
- d) dalla prestazione del giuramento nelle forme di legge;
- e) dall'accettazione e dall'impegno all'osservanza delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio provinciale inserite nel Regolamento;
- f) dal conferimento dell'incarico a GEV e dei poteri di accertamento delle violazioni di norme a difesa dell'ambiente ordinariamente previsti.

#### **Art. 5 Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria**

Sono requisiti essenziali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) licenza della scuola dell'obbligo;
- d) non aver procedimenti penali in corso o condanne penali ostantive ai pubblici uffici;
- e) aver seguito un corso di formazione avente i requisiti previsti dalla Legge della Regione Lombardia;
- f) sostenere l'esame di fronte alla commissione regionale;
- g) ottenere il decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
- h) ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dal Dirigente provinciale competente.

#### **Art. 6 Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie**

L'aspirante Guardia Ecologica Volontaria:

- a) può partecipare alle riunioni di programmazione delle attività ed agli interventi sul territorio, senza svolgere compiti che richiedano il possesso della qualità di pubblico ufficiale;
- b) deve produrre, prima del tirocinio, un certificato medico che attesti l'idoneità al servizio;
- c) deve superare l'esame del corso, al termine del quale viene richiesto alla Prefettura il Decreto di Guardia Particolare Giurata;

d) deve rendere al Servizio Organizzatore una copia del Regolamento firmata per accettazione ed impegno all'osservanza;

e) è tenuto agli obblighi ed alle comunicazioni di cui al comma 5 art. 4 del presente Regolamento.

La nomina a Guardia Ecologica Volontaria è subordinata alla idoneità fisica accertata mediante la documentazione di cui al punto b) e sentito il Referente del gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie, il cui parere deve essere espresso entro 30 giorni dal compimento del periodo di tirocinio.

Dopo l'approvazione della nomina ed effettuato il prescritto giuramento deve espletare un periodo di tirocinio di tre mesi; deve partecipare alle riunioni del Gruppo territoriale con cui intende prestare l'attività e può, se rientrando nelle coperture previste dall'assicurazione regionale, recarsi sul territorio con le Guardie Ecologiche del Gruppo individuate dal relativo Referente.

#### **Art. 7 Nomina a Guardia Ecologica Volontaria**

Conclusa la procedura per il rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata e superato il periodo di tirocinio da parte dell'aspirante, il dirigente del Servizio provinciale adotta il provvedimento di nomina a Guardia Ecologica Volontaria e rilascia il tesserino di riconoscimento, i segni distintivi e l'equipaggiamento previsto.

Per ragioni di efficienza e coordinamento delle attività di vigilanza, la nomina a Guardia Ecologica Volontaria è incompatibile con lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Milano, di analoga attività volontaria di vigilanza, pur se supportata da decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria, fatto salvo il caso in cui le Guardie Ecologiche Volontarie abbiano frequentato con profitto specifici corsi in materia di controllo dell'attività venatoria e/o piscatoria, per cui abbiano conseguito i relativi poteri di accertamento (d.p.G.R. Lombardia del 20.10.2006).

Entro 30 giorni dalla nomina, pena la decadenza, la Guardia Ecologica Volontaria deve prestare giuramento nelle forme di legge.

La procedura di rilascio e di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è posta a carico della Guardia Ecologica Volontaria.

#### **Art. 8 Rinnovo del decreto e decadenza dalla nomina**

L'istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) compimento del numero minimo di quaranta servizi per ciascun anno di validità del decreto prefettizio;

b) giudizio positivo sull'attività annuale della Guardia Ecologica Volontaria redatto dal funzionario Responsabile provinciale;

c) certificato medico di idoneità al servizio per la Guardia Ecologica Volontaria ultra settantacinquenne; il certificato è rilasciato dal medico di fiducia della GEV ovvero dal medico convenzionato con la Provincia ed in tal caso le spese relative sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti è ostativo al rinnovo.

Il giudizio complessivo sull'attività della guardia tiene conto anche della partecipazione ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni del gruppo; laddove i corsi di aggiornamento siano definiti obbligatori dal Dirigente del servizio la partecipazione costituisce requisito non derogabile al rinnovo del decreto.

Si ha l'automatica decadenza dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di guardia particolare giurata, ovvero di perdita dei requisiti di cui al comma 1 durante il periodo di validità del decreto prefettizio, ovvero per il possesso in qualità di volontario di altro decreto di guardia particolare giurata a qualsiasi titolo acquisito, che lo abilita alla vigilanza ambientale nella Provincia di Milano (art. 7 comma 2).

*Secondo quanto previsto dall'art. 250 del R.D. 635 DEL 6.5.1940 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", la formula del giuramento è la seguente: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza nel rispetto dei diritti dei cittadini". Ai sensi dell'art. 10 della legge 28/11/2005 n° 246 la validità dei decreti prefettizi è stata portata a due anni dalla data del rilascio.*

## Art. 9 Guardie Ecologiche Onorarie.

Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie.

Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all'Ente per collaborare in attività di:

- informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.

Il Responsabile del Servizio assicura il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle Guardie Ecologiche Onorarie; in particolare la Guardia Ecologica Onoraria:

- partecipa con le Guardie Ecologiche Volontarie alle riunioni programmate del Gruppo e del Nucleo Operativo di appartenenza, per lo svolgimento delle attività richieste in modo coordinato con le altre Guardie Ecologiche;

- segnala al Referente tematico e/o di Gruppo eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività pratica, formulando proposte migliorative ed innovative per la totalità delle Guardie Ecologiche.

## Art. 10 Organi e strutture competenti

La Provincia di Milano provvede al completo coordinamento delle attività delle GEV, alla fornitura dei mezzi e delle dotazioni di servizio ed al rimborso spese sostenute. Non è invece prevista una remunerazione dell'attività svolta né la possibilità di trasformazione in attività lavorativa remunerata.

Le funzioni, i compiti, gli atti e gli adempimenti correlati all'organizzazione ed al coordinamento sono affidati al "Responsabile del servizio" che, su autorizzazione del Direttore Centrale Polizia Provinciale e Protezione Civile e d'intesa col Dirigente responsabile:

a) coordina il regolare espletamento delle funzioni, dei compiti e delle attività del servizio, impartendo le direttive ed istruzioni necessarie, in conformità agli indirizzi politico-amministrativi degli Organi di Governo e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, comprese quelle di fonte regionale destinate all'organizzazione ed all'acquisto di mezzi ed attrezzature;

b) sovrintende alle attività secondo gli accordi riguardanti le cooperazioni del Servizio Organizzatore provinciale con le Polizie Locali;

c) propone l'organizzazione e lo svolgimento del corso per la formazione di nuove Guardie Ecologiche Volontarie da parte dell'Ente, anche in modo decentrato presso Comuni ospitanti.

Le funzioni di coordinamento del Servizio Organizzatore provinciale e degli altri Servizi, operanti in provincia di Milano ed organizzati autonomamente dai Consorzi-parco regionali e dal Comune capoluogo, competono al Direttore del Settore competente, su autorizzazione del Direttore Centrale Polizia Provinciale e Protezione Civile.

Le funzioni di organizzazione logistico-amministrativa del servizio e delle attività d'istituto delle Guardie Ecologiche dell'Ente spettano al Responsabile del Servizio Guardie Ecologiche Volontarie e Volontari ittico-venatori, esclusi gli atti di pertinenza dirigenziale di competenza del rispettivo Direttore Centrale e/o del Direttore del Settore anzidetto; per l'attività d'istituto svolta per conto dell'Ente, le Guardie Ecologiche provinciali fanno riferimento al Responsabile.

Il Servizio Guardie Ecologiche Volontarie e Volontari ittico-venatori fa parte del Settore competente, a sua volta collocato nella Direzione Centrale Polizia Provinciale e Protezione Civile della Provincia di Milano.

## Art. 11 Gruppi territoriali e Nuclei Operativi

D'intesa con gli Enti per il coordinamento e sulla base delle esigenze territoriali e dei volontari disponibili, il dirigente del Servizio provinciale definisce numero e sede dei



gruppi in cui vengono associate le Guardie Ecologiche Volontarie ed il territorio di competenza per le attività istituzionali.

Ferma restando la competenza generale estesa a tutto il territorio provinciale, la Guardia Ecologica Volontaria svolge la propria attività di norma nell'ambito territoriale assegnato al proprio nucleo o gruppo, secondo un programma precedentemente definito. Le Guardie Ecologiche sono raggruppate in "Gruppi territoriali" e "Nuclei operativi" che operano nei settori territoriali in cui è suddiviso il territorio provinciale ai soli fini del servizio.

L'inserimento della Guardia Ecologica Volontaria e Guardia Ecologica Onoraria in un Gruppo ed in un Nucleo, o più Nuclei, per operare sinergicamente con le altre Guardie Ecologiche, viene stabilito ad inizio attività presso il Servizio Guardie Ecologiche Volontarie e Volontari ittico-venatori.

Ai fini della semplificazione del sistema di relazioni interne ed esterne, per le stesse fattispecie di illeciti da accertare e segnalare, dopo l'individuazione dell'interessato e la sua accettazione, viene stabilito che:

- per ogni Gruppo e Settore è operante un "Referente di Gruppo" e, in affiancamento, un "Vicereferente di Gruppo";
- per ciascun Nucleo Operativo, è operante un "Referente tematico".

#### Art. 12 Modalità di svolgimento dell'attività presso il Gruppo e i Nuclei

La Guardia Ecologica Volontaria per il proficuo ed ordinato svolgimento delle attività con le altre Guardie Ecologiche:

a) partecipa con regolarità alle riunioni programmate del Gruppo e Nucleo Operativo di appartenenza in cui, tramite i Referenti, viene richiesta l'effettuazione degli interventi e dei servizi richiesti dal Servizio Organizzatore o concordati col medesimo;

b) segnala al Referente tematico e/o di Gruppo eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività pratica, formulando proposte migliorative ed innovative per la globalità delle Guardie Ecologiche;

c) comunica al Referente di Gruppo ed al Referente tematico l'inizio dell'attività del giorno e relativi dettagli, con le modalità concordate con il referente stesso, in modo da consentire ad essi l'indicazione d'interventi prioritari;

d) informa il Referente di Gruppo della necessità di redigere un rapporto di servizio, per evitare duplicazioni;

e) opera con costanza e professionalità, come indicato, tramite il relativo Referente tematico;

f) consegna senza ritardo, secondo le indicazioni del Referente di Gruppo e del Referente tematico, le documentazioni destinate al Servizio Organizzatore, tra cui:

- i formulari, le schede di controllo e quelle per gli interventi di educazione ambientale;
- i rapporti di servizio ed i processi verbali già presentati ad altro eventuale Ente competente in materia trattenendo l'esemplare destinato all'Agente.

### Art. 13 Assemblea plenaria

L'assemblea plenaria delle GEV e GEO dell'Ente viene convocata almeno una volta all'anno, con la partecipazione di tutte le Guardie Ecologiche.

Essa è momento di incontro e di discussione di tematiche di carattere generale riguardanti il servizio, la sua organizzazione e gli interventi sul territorio; attraverso tale assemblea vengono assolti gli adempimenti informativi di cui all'art. 4, c. 2, lett. a), della L.R. 28 febbraio 2005 n. 9 così come modificata con L.R. n. 14 del 06.05.2008 e s.m.i.

Nel corso dell'assemblea possono essere presentate mozioni di indirizzo la cui compatibilità con il presente regolamento, con la normativa vigente e l'eventuale applicabilità saranno verificati dagli organi previsti dall'Art. 10 del presente regolamento e, nel caso, dal Consiglio Provinciale di Milano

Le mozioni dell'Assemblea s'intendono approvate a maggioranza semplice dei votanti presenti.

Nell'Assemblea plenaria hanno titolo al voto le Guardie Ecologiche Volontarie, effettive ed Onorarie, e le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie che svolgono tirocinio.

### Art. 14 Compiti del Referente di Gruppo

Il Referente di Gruppo opera con il rispettivo Referente tematico ed ha i seguenti compiti:

a) informa la Guardia Ecologica sulle priorità del servizio secondo le direttive dei competenti organi provinciali, curando che siano effettuate le eventuali operazioni urgenti o prioritarie;

b) contatta gli Uffici competenti in relazione all'attività del Gruppo;

c) organizza e presiede la riunione periodica decentrata (nel giorno ed orario che risulta pubblicato con almeno quindici giorni di anticipo all'Albo del Servizio Organizzatore) nella quale:

- dà lettura degli ordini e comunicati di servizio;

- espone, allo scopo di evitare duplicazioni e consentire possibili sviluppi, un quadro complessivo della situazione del Settore sulla base degli atti di servizio (rapporti di servizio, processi verbali e schede) redatti dalle Guardie Ecologiche, nonché degli interventi ed iniziative di informazione ed educazione ambientale;

- gestisce l'archivio informatico o fotostatico degli atti prodotti dal gruppo, nel rispetto del segreto d'ufficio e della privacy;

d) propone al Responsabile l'assegnazione di equipaggiamenti e mezzi;

e) verifica l'autorizzazione delle singole Guardie Ecologiche alla conduzione degli autoveicoli provinciali di servizio programmando le pattuglie del mese seguente in relazione agli equipaggiamenti;

f) cura che i mezzi provinciali siano regolarmente riforniti e riparati tramite il tempestivo inoltro delle relative documentazioni al Servizio Organizzatore;

g) si rende reperibile e disponibile in maggior misura rispetto alle altre Guardie Ecologiche, compatibilmente con gli impegni personali, partecipando alle periodiche riunioni di servizio, con il Responsabile e/o con gli altri Referenti.

Il Vicereferente di Gruppo sostituisce il Referente in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 15 Compiti del Referente tematico

Il Referente Tematico, nominato dal Direttore Provinciale competente o da suo delegato, ha i seguenti compiti:

a) riceve l'informativa della Guardia Ecologica del Nucleo Operativo relativa alla presenza per l'attività sul territorio prima del suo inizio (giorno ed orario, oggetto, località) già comunicata al Servizio Organizzatore, per l'effettuazione di eventuali operazioni urgenti o prioritarie concordate con il Referente di Gruppo;

b) supporta operativamente il Servizio Organizzatore mediante l'attività delle Guardie Ecologiche del Nucleo per servizi ordinari e/o d'emergenza, anche congiunti con la Polizia Provinciale e le altre strutture dell'Ente, intrattiene rapporti diretti al riguardo con i funzionari preposti;

c) organizza le riunioni del Nucleo; reperisce, predispone e mette a disposizione la manualistica, la modulistica ed il materiale normativo ed informativo, necessari per il miglior svolgimento delle attività;

d) si rapporta con Uffici di altri Enti pubblici relativamente all'attività del Nucleo;

e) provvede all'effettuazione di interventi eccezionali, urgenti o rilevanti, sul territorio provinciale, tramite singole Guardie Ecologiche;

f) propone le caratteristiche specifiche delle future dotazioni e degli equipaggiamenti, il fabbisogno formativo e quant'altro utile alla migliore articolazione ed operatività delle Guardie Ecologiche del Nucleo;

g) relaziona sull'attività svolta e da svolgere da parte del Nucleo Operativo nelle riunioni ed assemblee di servizio.

## Art. 16 Riunioni tra Referenti

In ragione della specifica territorialità e specializzazione nonché dei programmi e progetti dell'Ente o da esso sostenuti, in cui sono coinvolti i Gruppi ed i Nuclei, i Referenti e Vicereferenti di Gruppo ed i Referenti tematici devono riunirsi periodicamente, come Gruppo di lavoro, presso lo spazio provinciale disponibile.

L'iniziativa sulla convocazione della riunione spetta al Responsabile e può essere intrapresa dai Referenti o Vicereferenti, dalla metà più uno dei Gruppi o dalla maggioranza dei Referenti tematici.

## Capo III - Norme di comportamento

### Art. 17 Compiti e doveri delle guardie ecologiche volontarie

In servizio la Guardia Ecologica Volontaria deve:

- a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Dirigente;
- b) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, collaborando con i relativi Referenti e le altre Guardie Ecologiche;
- c) osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
- d) adottare come domicilio per l'incarico ed il rinnovo l'Ufficio del Servizio Organizzatore;
- e) indossare correttamente la divisa prevista, ove assegnata;
- f) partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni periodiche del gruppo;
- g) non portare armi durante il servizio, se non specificamente previsto ed autorizzato; l'infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea dalle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina;
- h) osservare la massima diligenza nella custodia, uso e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature; eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Servizio provinciale e, ove il caso lo richieda, denunciati;
- i) rispettare, sia in servizio che in privato, il codice deontologico;
- l) assicurare almeno quattordici ore mensili di attività, che prevedano turni di almeno tre ore, comunicandoli sempre preventivamente, fatta salva eventuale deroga motivata dall'Ente Organizzatore;

m) rendicontare entro il giorno 15 del mese successivo dettagliando i percorsi effettuati, i mezzi utilizzati e gli atti di servizio compilati con l'apposito modulo-consuntivo;

n) qualificarsi come "Guardia Ecologica Volontaria (od Onoraria) della Provincia di Milano", vestendo l'uniforme o esibendo il documento di riconoscimento regionale e portando comunque in modo visibile il distintivo regionale e la placca matricolare provinciale, ricevuti dal Servizio Organizzatore;

o) compilare in modo chiaro e completo, sottoscrivendoli, gli atti di servizio e inviarli senza ritardo all'eventuale Ufficio di competenza e al Servizio Organizzatore, con le eventuali motivazioni scritte in caso sia omessa la contestazione immediata;

p) partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e di specializzazione comunicati dal Servizio Organizzatore in seguito a modifiche normative, preparandosi per sostenere gli eventuali esami finali;

q) trasmettere il certificato medico d'idoneità ad espletare l'attività:

- dopo il settantacinquesimo anno di età e in ciascun anno successivo, in relazione alle coperture previste dall'assicurazione regionale;

- quando richiesto in conformità alla normativa, in relazione alla prestazione o al rinnovo della nomina;

#### Art. 18 Codice Deontologico della Guardia Ecologica Volontaria

La Guardia Ecologica Volontaria deve:

a) osservare strettamente il segreto d'ufficio, mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione Provinciale, conforme al modello regionale;

b) vestire, in servizio, l'uniforme assegnata e fornita dall'Amministrazione Provinciale, approvata dal Prefetto a norma dell'art. 254 Reg. del T.U.L.P.S. (R.D.6.05.40 n. 635);

c) segnalare per iscritto all'Autorità Giudiziaria tramite la Polizia Provinciale di Milano ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un reato, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della flora e dell'ambiente di cui è affidata la tutela, o assolvere l'obbligo giuridico per il tramite di altre forze di polizia;

d) collaborare con gli agenti incaricati e preposti in materia (nel caso si proceda alla contestazione d'illeciti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modifiche o integrazioni);

e) svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di: correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; con condotta irreprensibile e operando con senso di responsabilità astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio

alle finalità del servizio o al decoro della Provincia (anche fuori dal servizio deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni);

f) non cercare di imporre i propri valori morali ma proporre comportamenti di salvaguardia della natura promuovendo la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone interessate;

g) collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita del gruppo prendendo parte alle riunioni per dare un libero apporto, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;

h) seguire le direttive della Provincia assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;

i) agire senza fini di lucro anche indiretto e non accettare regali o favori;

l) effettuare il saluto nei confronti delle persone con cui si entra in contatto per ragioni di servizio; se in divisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto);

m) avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore quando si è in divisa, al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che si rappresenta;

n) in nessun caso e per nessuna ragione, e' ammesso qualificarsi come Guardia Ecologica volontaria per scopi privati.

## Art. 19 Altri Atti d'Accertamento

Ai sensi della Legge 689/81, le GEV, in quanto addetti al controllo sull'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, POSSONO procedere a:

- assunzione di informazioni;
- ad ispezioni di cose e luoghi DIVERSI dalla privata dimora;
- procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
- procedere al sequestro delle cose atte a formare oggetto di confisca amministrativa;

Nell'espletare tali atti le GEV debbono assolutamente rispettare le garanzie di legge ed in particolare:

a) rispettare la privata dimora e la proprietà privata ricercando l'espresso consenso dell'avente diritto (in tali casi è consigliabile non operare mai da soli ma almeno in coppia). Pertanto non e' possibile scavalcare recinzioni, siepi vive (o qualsiasi altro "stabile riparo" posto a tutela di fondi altrui) o entrare in altri immobili adibiti a luogo di lavoro;

b) non procedere a perquisizioni (nel senso di ricercare cose occulte o non facilmente acquisibili) su persone, zaini, borse o bagagliai di auto e simili, a meno che non vi sia l'espresso e spontaneo consenso della persona interessata.

## Capo IV - Norme disciplinari

### Art. 20 Le sanzioni disciplinari

La Guardia Ecologica Volontaria, che violi i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione;
- revoca.

La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il servizio.

### Art. 21 Richiamo verbale

Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

Può essere inflitto senza obbligo di rapporto da ogni dipendente del Servizio provinciale con compiti di coordinamento o gestione delle guardie ecologiche volontarie.

La sanzione inflitta va comunicata al dirigente del Servizio provinciale.

### Art. 22 Richiamo scritto

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- la reiterazione di rilievi o mancanze;
- la negligenza in servizio;
- la mancanza di correttezza nel comportamento;
- gli illeciti di cui si ha competenza alla vigilanza e controllo;
- l'inosservanza al codice deontologico.

Tale richiamo è formulato mediante lettera del Responsabile, controfirmata dal Direttore Centrale e/o di Settore, in cui:

a) viene contestata l'irregolarità o la mancanza riportando la disposizione di legge o regolamentare e l'ordine di servizio violati;

b) si richiama la Guardia Ecologica alla stretta osservanza in futuro di quanto stabilito e disposto, ai fini della regolare prosecuzione del rapporto di servizio, comunicando il recapito per eventuali controdeduzioni.

In ogni caso del richiamo scritto, di competenza del Responsabile, è inserita copia nel fascicolo matricolare.

### Art. 23 Sospensione temporanea dal servizio

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi e comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento e la comunicazione alla Prefettura, nonché la decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Della sospensione si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

La sospensione temporanea è inflitta dal Dirigente del Servizio provinciale nei seguenti casi:

- violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni regolamentari;
- reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- inosservanza dei doveri d'ufficio;
- abuso d'autorità;
- accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
- gravi irregolarità in servizio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- abuso di sostanze alcoliche;
- partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione della Provincia ovvero espressione in divisa o durante il servizio di opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata.



## Art. 24 Sospensione cautelare e revoca della nomina a guardia ecologica volontaria

La Guardia Ecologica Volontaria, sottoposta a procedimento penale, che preveda una pena superiore nel massimo a tre anni, è sospesa in via cautelativa dal servizio sino alla definizione del procedimento.

La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, della divisa e delle altre dotazioni, nonché la decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

La revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria, si ha nei casi seguenti:

- a seguito di condanna penale definitiva per reati non colposi;
- nel caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto prefettizio di nomina o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- quando la mancanza commessa è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, o quando alla guardia ecologica volontaria è stata già irrogata una sospensione temporanea.

La revoca è disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la decadenza del rapporto fiduciario tra la Provincia ed il volontario; in tale ipotesi il dirigente del Servizio provinciale, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato.

La revoca comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

## Art. 25 Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a guardia ecologica volontaria per condanna penale consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito.

In via amministrativa può essere richiesta dalla guardia ecologica volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni nel caso di sospensione, sempre che l'interessato abbia dato prova nel periodo di una costante buona condotta.

## Art. 26 Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dal servizio e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con la previsione di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito.

Nell'ipotesi in cui le controdeduzioni o l'audizione siano valutate in senso favorevole alla Guardia Ecologica, si procede all'archiviazione del caso; trascorsi venti giorni dalla

contestazione, senza riscontro da parte dell'interessato, viene avviata la proposta di provvedimento di sospensione temporanea o revoca dell'incarico.

L'organo competente ad infliggere la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari e di servizio.

La sanzione disciplinare più grave del richiamo verbale è iscritta nel fascicolo personale della guardia ecologica volontaria.

#### Art. 27 Sospensione volontaria e decadenza

La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, su richiesta della guardia ecologica volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di due anni ogni cinque di servizio.

La Guardia Ecologica Volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato, previa comunicazione al Servizio provinciale.

Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la Guardia Ecologica Volontaria non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

#### Art. 28 Dimissioni e congedo

In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria l'interessato deve darne comunicazione scritta al Servizio provinciale; la comunicazione delle dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere però resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna delle divise, del documento di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dalla Provincia.

La Guardia Ecologica Volontaria ultra settantacinquenne non più idonea al servizio o quella che contrae infermità fisica inabilitante è congedata dal servizio.

La Guardia Ecologica Volontaria congedata perde la qualifica di pubblico ufficiale e guardia giurata, ma può svolgere servizio onorario e partecipare ad attività educative o manifestazioni in rappresentanza delle guardie ecologiche volontarie.

La Guardia Ecologica Volontaria Onoraria ha diritto di voto (Capo II art. 13).

#### Art. 29 Riammissione

Il cittadino già Guardia Ecologica Volontaria nella Provincia di Milano può presentare istanza motivata di riammissione entro tre anni dalla perdita della nomina a Guardia Ecologica Volontaria.

In tutti i casi la nomina a Guardia Ecologica Volontaria è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

## Capo V disposizioni finali, riconoscimenti e distintivi.

### Art. 30 Basi logistiche

Le riunioni di ciascun Gruppo avvengono presso gli spazi disponibili, di norma situati in un Comune inserito nel settore territoriale di competenza; il regolare utilizzo degli spazi è garantito dal Referente del Gruppo che indica le altre Guardie Ecologiche (in numero massimo di due, tra cui il Vicereferente) che, oltre a sé ed al Servizio Organizzatore, detengono le chiavi di accesso.

Gli incontri di ogni Nucleo si svolgono presso il locale disponibile, di norma situato in una sede provinciale; l'uso regolare del locale è garantito dal Referente del Nucleo..

### Art. 31 Abbigliamento e segni distintivi

Per abbigliamento e segni distintivi si intendono:

- a) la placca matricolare provinciale ed il distintivo regionale del servizio, applicati sull'apposito supporto fornito dal Servizio Organizzatore, che devono essere indossati, durante l'attività, in modo visibile;
- b) l'eventuale uniforme, approvata dall'Ufficio Territoriale Governativo, ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, o il vestiario stabilito e fornito dal Servizio Organizzatore, sui quali applicare i segni di riconoscimento di cui al comma precedente;
- c) il documento di riconoscimento rilasciato dalla Regione e consegnato alla Guardia Ecologica all'inizio dell'attività;

### Art. 32 Mezzi provinciali ed equipaggiamenti di servizio

L'assegnazione di mezzi può essere stabilita a titolo di dotazione individuale o di gruppo, in tale ultimo caso il mezzo è affidato in via principale al Referente, che può delegare altre Guardie Ecologiche Volontarie, anche per la cura degli adempimenti connessi all'utilizzo, con esclusione delle responsabilità correlate alla conduzione e detenzione.

Attrezzature e strumentazioni possono essere consegnate alle Guardie Ecologiche Volontarie assegnatarie, per l'espletamento dell'attività, a titolo di comodato d'uso gratuito, rimanendo comunque di proprietà dell'Ente.

Gli assegnatari e gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare le restituzioni e le segnalazioni come previsto dal Capo III del presente Regolamento, e comunque:

- a) i segni di riconoscimento, il vestiario ed il documento suddetti devono essere riconsegnati al Servizio Organizzatore, quando da esso richiesto e comunque in caso di

cessazione. In caso di deterioramento, sottrazione o smarrimento la Guardia Ecologica deve effettuare tempestivamente la denuncia o la segnalazione al Servizio Organizzatore;

b) la tessera di riconoscimento, i segni distintivi ed il materiale della Provincia, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso alla Guardia Ecologica Volontaria, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla data di cessazione del servizio;

c) durante l'attività, su indumenti e veicoli di trasporto dell'Ente o privati autorizzati, non deve essere visibile tutto ciò che possa ricondurre a strutture, Uffici ed Amministrazioni estranee al Servizio ovvero diversi dall'Ente, nonché ad incaricati differenti dalle Guardie Ecologiche Volontarie o dalle Guardie Ecologiche Onorarie della Provincia di Milano.

### Art. 33 Copertura assicurativa e patrocinio legale.

La Regione garantisce alla Guardia Ecologica copertura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ciascuna Guardia Ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione e rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti della Provincia di Milano.

La responsabilità civile derivante dall'attività di Guardia Ecologica fa capo alla stessa Provincia, che curerà anche la verifica che i massimali previsti siano conformi alle disposizioni di legge vigenti.

La Guardia Ecologica all'atto del ritiro, per osservanza del presente Regolamento, esenta per iscritto l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento degli incarichi assegnati.

Le Guardie Ecologiche disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.

L'Ente può, ravvisata l'opportunità, prevedere e stipulare in conformità alla normativa vigente polizze assicurative integrative.

La denuncia alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale di eventi dannosi, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e s.m.i., deve avvenire mediante stesura di un rapporto di servizio da far pervenire al Servizio Organizzatore, entro cinque giorni, se non diversamente previsto.

Alla Guardia Ecologica è garantito patrocinio legale nella misura e con le modalità previste per i dipendenti dell'Ente, in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e/o all'espletamento degli incarichi assegnati; Il diritto al contraddittorio e alla difesa tecnica è assicurato da parte del Servizio competente in ogni fase del procedimento disciplinare eventualmente avviato.

## Art. 34 Trasferimenti delle guardie ecologiche volontarie da o ad altre Province

La Guardia Ecologica Volontaria in servizio in altra Provincia può chiedere il trasferimento presso la Provincia di Milano.

Il dirigente del Servizio provinciale si pronuncia valutati i requisiti di idoneità fisica, i precedenti di servizio, le motivazioni dell'interessato.

In caso di accoglimento dell'istanza la nomina è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata ed alla revoca della nomina a guardia ecologica volontaria da parte della Provincia cedente; in tale ipotesi l'obbligo di formazione iniziale della guardia ecologica volontaria viene considerato assolto dalla Provincia di origine, come pure quelli relativi alle specializzazioni eventualmente possedute dalla guardia ecologica volontaria.

Analogamente si procede per coloro che abbiano ottenuto dalla Regione Lombardia l'esenzione dal corso di formazione sulla base del possesso delle capacità professionali specificatamente richieste alla figura della guardia ecologica volontaria.

L'aspirante Guardia Ecologica Volontaria idonea che desideri operare presso altro Ente Organizzatore lombardo presenta, tramite il Servizio Organizzatore, la domanda di trasferimento, con il relativo nullaosta del Responsabile.

Il Responsabile, con lettera inviata per conoscenza al volontario, trasmette all'Ente di destinazione l'istanza corredata dal nullaosta e dalla documentazione necessaria. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute ad effettuare le restituzioni dei materiali e delle documentazioni di servizio.

## Art. 35 Disposizioni Finali

Le funzioni svolte dalle Guardie Ecologiche non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente Regolamento, la qualifica di Guardia Ecologica non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la Provincia di Milano, fatta salva la previsione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento.

In relazione a quanto eventualmente non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.

Copia del presente regolamento sarà consegnata a ciascuna Guardia.

